



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 39 DEL 18-08-2020

Reg. generale n. 111 del 18-08-2020

Oggetto: PROROGA DELLE ORDINANZE N. 24/R.G. 65 DEL 29 MAGGIO 2020 E N. 28/R.G. 77 DEL 12 GIUGNO 2020. RICOGNIZIONE AREA MERCATALE TREIA CAPOLUOGO.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la precedente propria ordinanza n. 24/R.G. 65 del 29 maggio 2020 “*Ricognizione dell’area mercatale di Treia capoluogo per l’attuazione dei protocolli anti COVID -19*”, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stata effettuata una ricognizione temporanea dei posteggi dell’area mercatale di Treia capoluogo, attuando un accorpamento dei posteggi siti in viale Nazario Sauro ed un trasferimento nella suddetta via degli operatori esercenti nel settore non alimentare concessionari di posteggi in Piazza della Repubblica ed una contestualmente suddivisione dei settori merceologici, con l’istituzione di ulteriori posteggi da assegnare attraverso le operazioni di spunta agli esercenti il commercio su aree pubbliche non concessionari di posteggio;
- la modifica alla propria ordinanza n. 28/R.G. 77 del 12 giugno 2020 “*Modifica ordinanza 24/R.G. 65 del 29 maggio 2020. Ricognizione posteggi area mercatale in attuazione dei protocolli anti COVID -19, a garanzia dell’agevole fluidità degli spazi pubblici da parte degli operatori economici*”;
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e dello stato di emergenza COVID-19;

OSSERVATI i seguenti ulteriori ordinamenti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020;

CONSIDERATO che la misura del distanziamento sociale è come al momento della concretizzazione dei provvedimenti di che trattasi, uno strumento efficace per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica attuale che continua ad interessare il livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo tipizzante dell’epidemia da COVID-19;

APPURATO che l’utilizzo del suolo pubblico, concertando il distanziamento sociale, e l’attuazione coordinata delle misure di sicurezza della viabilità e l’incentivazione alla ripresa economica, sia per quanto riguarda le attività di commercio su area pubblica che per i pubblici

esercizi, così come attuazione dell'obiettivo di questa Amministrazione già manifestato, è stato condiviso anche dagli operatori commerciali, i quali con la loro assidua presenza hanno contribuito al mantenimento, durante il periodo di validità delle suddette ordinanze, del punto di incontro sia della domanda che dell'offerta qualificato come risorsa produttiva;

VISTI i decreti sindacali nn. 22 e 23 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e delle "*Direttive per la sostituzione dei responsabili di settore*";

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli, Vicecomandante appartenente al V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

la proroga delle ordinanze n. 24/R.G. 65 del 29 maggio 2020 e n. 28/R.G. 77 del 12 giugno dal 01 agosto al 30 settembre 2020;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

All'inottemperanza dei divieti di sosta prescritti nelle ordinanze di cui sopra consegnerà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile del Procedimento
Sost.to Comm. Dott.ssa Elisabetta Maurelli

Il SINDACO
Franco Capponi

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del Codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, di correttezza liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- il titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del sindaco, Franco Capponi;
- il responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" Dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.-